



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 453

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Articolo 1, comma 2, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (legge di stabilità provinciale 2017) - Approvazione delle disposizioni necessarie per l'applicazione della deduzione IRAP delle retribuzioni legate ad incrementi di produttività.

Il giorno **24 Marzo 2017** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

MAURO GILMOZZI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Nell'ambito delle misure previste per incrementare la competitività e la produttività del sistema economico trentino e per riavviare dinamiche di crescita dell'economia e dell'occupazione, il comma 2 dell'articolo 1 della legge di stabilità provinciale 2017 stabilisce che "Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 e per il successivo, ai soggetti passivi è riconosciuta una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP di un importo pari a tre volte gli incrementi salariali erogati ai dipendenti del settore privato concretamente legati, negli specifici contesti produttivi, all'incremento della produttività, in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali. La predetta deduzione spetta anche con riferimento alle erogazioni a titolo di welfare aziendale fruite, per scelta dei lavoratori, in sostituzione in tutto o in parte della retribuzione di produttività, ai sensi dell'articolo 1, comma 184, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale con propria deliberazione approva le disposizioni necessarie per applicare l'agevolazione, comprese le condizioni di accesso al beneficio, tenendo conto della disciplina statale in materia".

Il comma 5 della medesima disposizione prevede inoltre che "Le deduzioni stabilite dai commi 2 e 3 sono aggiuntive rispetto a quelle spettanti nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale. La somma delle deduzioni stabilite dai commi 2 e 3 non può comunque superare il 25 per cento della base imponibile IRAP dovuta alla Provincia".

Occorre pertanto dare attuazione alla norma provinciale agevolativa, tenendo conto della disciplina statale in materia, rappresentata dall'articolo 1, commi 182 e seguenti della legge di stabilità 2016 e dal Decreto di data 25 marzo 2016 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, che prevedono, a beneficio dei lavoratori percipienti, l'assoggettamento ad un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento dei premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

In particolare, la predetta normativa statale, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha esteso sia il limite di importo annuo dei premi di risultato assoggettabili ad imposta sostitutiva (ora stabilito in 3.000,00 euro lordi, ovvero in 4.000,00 euro lordi per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro), sia la platea dei potenziali beneficiari, innalzando da 50.000,00 euro a 80.000,00 euro il limite di reddito di lavoro dipendente dell'anno precedente quello di percezione dei premi di risultato.

Tenuto conto della normativa statale sopra citata, si procede con la presente deliberazione a stabilire le disposizioni necessarie per l'applicazione dell'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge di stabilità provinciale 2017.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'articolo 1 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (legge di stabilità provinciale 2017);
- visto l'articolo 73, comma 1-bis dello Statuto speciale;
- tenuto conto dell'art. 1, comma 182 e seguenti, della legge n. 208 del 2015, come modificate dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché del Decreto ministeriale del 25 marzo 2016, che ha stabilito le misure attuative dell'agevolazione statale;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

delibera

- 1) di approvare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge di stabilità provinciale 2017, le disposizioni necessarie per l'applicazione della deduzione IRAP delle retribuzioni legate agli incrementi di produttività, riportate nell'allegato parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale della Provincia.

Adunanza chiusa ad ore 11:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 criteri attuativi

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

Allegato parte integrante

Disposizioni attuative

Si stabiliscono le seguenti disposizioni applicative della deduzione del salario di produttività:

- 1) per incrementi salariali concretamente legati, negli specifici contesti produttivi, all'incremento della produttività si intendono le somme di ammontare variabile, erogate ai dipendenti del settore privato in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Tra tali somme vanno considerate anche le erogazioni a titolo di welfare aziendale fruite, per scelta dei lavoratori, in sostituzione in tutto o in parte della retribuzione di produttività, ai sensi dell'articolo 1, comma 184, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (si tratta dei benefit di cui ai commi 2 e 3, ultimo periodo, dell'art. 51 del D.P.R. n. 917 del 1986, fruiti in sostituzione dei premi di produttività, a condizione, secondo quanto previsto al punto 3 della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016, che le somme sostituite costituiscano premi di produttività riconducibili al regime agevolato e che la contrattazione di secondo livello attribuisca al dipendente la facoltà di convertire i premi di produttività nei benefit di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 51 del D.P.R. n. 917 del 1986);
- 2) gli accordi o i contratti di cui al precedente punto 1 devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati. A tal fine, i predetti accordi o contratti dovranno essere depositati nei termini e secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del 25 marzo 2016. Saranno comunque ritenuti validi gli accordi o contratti vigenti già sottoscritti prima dell'entrata in vigore del citato decreto, purché contenenti i requisiti stabiliti dal presente provvedimento e depositati nei termini e secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del 25 marzo 2016;
- 3) conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale, rientrano nelle somme agevolabili gli incrementi di produttività di cui al punto 1) erogati ai lavoratori del settore privato che risultano, nell'anno precedente quello di percezione, titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a euro 80.000,00;

- 4) il limite di importo complessivo annuo degli incrementi di produttività per dipendente, prima della moltiplicazione per tre di cui al successivo punto 5), è stabilito in 3.000,00 euro lordi, ovvero in 4.000,00 euro lordi per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del 25 marzo 2016;

- 5) è deducibile dalla base imponibile dell'IRAP dovuta alla Provincia l'importo pari a tre volte gli incrementi salariali aventi tutti i requisiti di cui ai punti precedenti. Secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 1 della legge di stabilità provinciale 2017, l'agevolazione si aggiunge alle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale (sarà quindi possibile beneficiare della deduzione provinciale anche con riferimento a dipendenti il cui costo del lavoro risulti già totalmente deducibile dall'IRAP ai sensi della normativa nazionale). L'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 1 della legge di stabilità provinciale 2017 prevede infine che la somma delle deduzioni stabilite dai commi 2 e 3 non può comunque superare il 25 per cento della base imponibile IRAP dovuta alla Provincia. Pertanto, l'importo della deduzione degli incrementi salariali di produttività (comma 2), sommato all'importo della deduzione per incrementi occupazionali (comma 3) trova il limite invalicabile del 25 per cento della base imponibile dell'IRAP dovuta alla Provincia;

- 6) la deduzione si applica, a legislazione vigente, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 e per il successivo. Il criterio di deducibilità è quello di cassa; pertanto rileva quanto erogato ai dipendenti nel corrispondente periodo d'imposta. Rientrano nelle somme agevolabili, laddove sussistano tutti i requisiti di cui ai punti precedenti, anche le retribuzioni di produttività per le quali il lavoratore ha rinunciato alla tassazione agevolata ai fini IRPEF, optando per la tassazione ordinaria. Per i soggetti che esercitano l'attività nel territorio di più regioni o province autonome e che ripartiscono la base imponibile dell'IRAP ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 446 del 1997, rilevano, ai fini della deduzione dalla base imponibile dell'IRAP dovuta alla Provincia, le retribuzioni di produttività erogate ai soli dipendenti del settore privato addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio provinciale.